

ci sappiamo che i fondi sono enti organici, ed anno bisogno di certe proporzioni per ricevere all'industria umana germi vitali e restituirli sotto forma di prodotti. La terra a spanne non serve che per sepolcri. E che cosa vorreste farne di cento spanne di suolo nuovamente prosciugato? Come lo potreste dare altrui? Se, allontanando l'acqua, un fondo acquista un margine e se voi occupate questo margine, il proprietario rimarrà probabilmente carcerato. Voi moltiplichereste all'infinito i fondi circondati:

*Enclaves.*

Epperò se la conquista sulle acque è tenuta dentro e ritorna in campo il principio del codice civile; ma se la conquista è ampia, se queste Americhe trovate in casa sono chilometriche, allora, per Bacco! capisco la rinuncia a scuotere la fondiaria (specialmente dove si sa non pagarla puntualmente), ma darne anche la proprietà al proprietario limitrofo mi pare un po' troppo! La cosa appartiene a colui che la crea; perchè questa è la sequenza della proprietà. Se voi dedicate un milione alla creazione di un suolo abitabile, il suolo è vostro e non d'altri. (*Interruzione del deputato Abignente*) dice: c'è l'articolo 2.

Signor presidente io la prego di invitare chi interrompe a dire che cos'è l'articolo 2.

CICCOTTI. Aspettiamo che emergano prima questi terreni!

PELLEGRINI. Abbia la bontà signor presidente. Il regolamento ci chiama a discutere l'articolo 76. Ma è possibile che a chi discute l'articolo 76, si obietti un articolo precedente come decisivo della questione?

Allora non rimane che proporre la pregiudiziale e passare all'ordine del giorno su questa disposizione del progetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Come diceva benissimo, per il mio modo di vedere, ieri, il collega Gianturco, nella discussione erudita, alla quale presero parte l'onorevole Chimirri e l'onorevole Gianturco ed altri valentissimi giuristi, che fecero loro degna orazione, se vi sono articoli nel Codice civile italiano, che sieno di provenienza puramente romana, sono gli articoli 461 e 454. E il loro concetto romano è chiarissimo, sarei per dire, indubitabile, quantunque non sia mancato chi abbia mosso dubbi anche su di esso; ma intorno a quale argomento, sia pure il più chiaro e possibile, nella scienza del diritto ed in ogni altra scienza non si sono sollevati dubbi dagli scrittori.

In ogni modo la *communis opinio* è sicura. Per il diritto romano i rivieraschi acquistano l'alveo del fiume soltanto quando per forza naturale, ed esclusivamente per questa, e non per lavori artificiali, e completamente, si dissecca.

Notate dunque, che per il diritto romano ci sono due limiti: forza naturale e completo disalveamento. E nonostante tali limiti questa norma del diritto romano appariva al giureconsulto Gaio difficilmente giustificabile; di essa, egli ci insegna, *vix ratio reddi potest*, il che vuol dire che se si deve darle una interpretazione, essa deve essere piuttosto restrittiva.

Nel Medio Evo si fece un passo di più, ed ecco l'articolo 454, che è più medioevale, ripeto, che romano puro, e questo passo fu fatto da Bartolo da Sassoferrato nella sua opera *De fluminibus* o *Ad Tiberim*; si accordò cioè ai rivieraschi l'alveo anche quando il fiume si ritira lentamente, inesorabilmente. E l'articolo 454 dice appunto che, quando il fiume lentamente, insensibilmente si ritira, la parte, che via via cessa d'esser alveo, appartiene al proprietario della riva scoperta.

Ecco dunque le due norme del Codice civile: alveo che si dissecca tutto per ragioni naturali, ed alveo che insensibilmente, adagio adagio si ritira.

Nè può esservi dubbio di sorta; i lavori preparatori dimostrano, che il nostro legislatore volle riprodurre il diritto romano comune; in esso dunque è la *meno legis*, lo spirito, come si suol dire della legge.

All'infuori di questi due casi il nostro Codice civile e la legge sui lavori pubblici sono chiarissimi: quando i fiumi si disseccano, gli alvei, che prima erano demanio pubblico, diventano patrimonio dello Stato. Dunque la regola complessiva è questa. L'alveo è demanio dello Stato: quando si dissecca diventa patrimonio dello Stato, eccettuati i due casi di cui si parla negli articoli 454 e 461.

Ora, nell'articolo 76 che oggi discutiamo, non si tratta di questi due casi. Quando in forza di lavori o di bonifiche abbiamo un disseccamento dell'alveo, siamo dinanzi ad un disseccamento artificiale, non ad una derelizione naturale, ed esso diventa proprietà dello Stato; sicchè anche se non ci fosse la legge in discussione, ancorchè non ci fosse l'articolo 76, il risultato in questa parte sarebbe identico. Ma non si può sostenere, come diceva l'onorevole Pellegrini, che l'articolo 76 nel testo della Commissione sia inutile. Perchè appunto c'è quel famoso articolo 2 già approvato che ha grandissima importanza, perchè dice già, che gli alvei distaccati appartengono alla Cassa provinciale (alla quale appunto lo Stato, che ne diviene proprietario, intende con questa legge, ed è la sua vera e sola novità, trasferirli) la quale li deve dare in enfiteusi con preferenza ai rivieraschi. E questo è già stato approvato. Ora dire che cotali enfiteuti non pagheranno tasse per venti anni, non è cosa superflua, perchè l'articolo 2 non ripete e conferma implicitamente soltanto le norme generali del Codice civile, ma decide anche che cosa si deve fare di cotesti alvei derelitti, o meglio artificialmente tolti al letto del fiume, cioè che si debbono dare alla Cassa provinciale per concederle poi in enfiteusi. In ogni modo per me è cosa certa che